

Collocamento obbligatorio – informazioni sugli obblighi 2018

22 Dicembre 2017

Facendo seguito alle ns. comunicazioni del [19 gennaio](#) e del [27 gennaio 2017](#), si ricorda che a partire dal **1° gennaio 2018** sarà vigente l'obbligo di procedere all'assunzione di un soggetto disabile per le imprese, nonché per i partiti politici e per le organizzazioni sindacali che occupano da 15 a 35 dipendenti quale base di computo per il calcolo della quota di riserva, secondo la normativa sul collocamento obbligatorio.

Tale obbligo sorge in virtù dell'abrogazione del comma 2 dell'art. 3 della L. n. 68/1999 il quale prevedeva che, per i suddetti soggetti, l'adempimento dell'obbligo di assumere un lavoratore disabile sorgesse esclusivamente in caso di nuova assunzione.

A partire dal **1° gennaio 2018**, pertanto, le aziende, i partiti politici e le organizzazioni sindacali, da 15 a 35 dipendenti, avranno 60 giorni di tempo per regolarizzarsi e assumere un soggetto disabile secondo le procedure previste (richiesta di avviamento agli uffici competenti della Provincia).

Si rammenta che, ai sensi dell'attuale normativa, sono state inasprite le sanzioni in caso di mancato adempimento agli obblighi prescritti, alle quali si aggiunge l'impossibilità, per le imprese, di ottenere la certificazione di ottemperanza per la partecipazione agli appalti pubblici (prevista già dall'art.17 DLgs 68/1999).

Con riferimento, invece, all'obbligo di invio del prospetto informativo per i datori di lavoro che abbiano subito una variazione della base occupazionale al 31 dicembre 2017, attualmente la scadenza dell'adempimento sembrerebbe sempre fissata al **31 gennaio 2018**, salvo proroghe.

Si fa riserva, in ogni caso, di fornire ulteriori indicazioni a seguito degli eventuali ulteriori approfondimenti da parte degli istituti competenti.